

Fake news: falso l'aumento di 35 euro nelle prossime bollette per coprire i costi dei consumatori morosi

05 Marzo 2018
Patrizia Mauro

Al fine di evitare una distorta interpretazione della Delibera, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha precisato, con comunicato stampa del 14 febbraio 2018, che il provvedimento riguarda solo una particolare casistica, limitata numericamente, e **solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge**.

In particolare, il riconoscimento individuato dall'Autorità per i soli distributori è parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema già da loro versati ma non incassati da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi, i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, di fatto sospendendo così a tali soggetti la possibilità di operare nel mercato dell'energia.

Un meccanismo, parziale e circoscritto finalizzato a garantire il gettito degli oneri di sistema da assicurare per legge, che l'Autorità ha strutturato in tal modo per adempiere ad una serie di sentenze della giustizia amministrativa che hanno annullato le precedenti disposizioni dell'Autorità in tema. La regolazione precedente imponeva ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema.

Le pronunce della giustizia amministrativa dichiaravano che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, né ai percettori degli incentivi, gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l'Autorità non avrebbe il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle imprese di vendita negando che il rischio di mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali sia dei venditori.

Tale posizione è stata formalizzata dal direttore della Divisione Energia dell'Autorità, Clara Poletti, intervenendo alla trasmissione "Uno Mattina" del 22/02/2018.

L'impatto in bolletta della socializzazione degli oneri non riscossi dai distributori presso i venditori sarà pari a circa il 2% degli oneri complessivi. E comunque per avere una quantificazione precisa si dovrà attendere il mese di settembre, in quanto il sistema, a tutela dei consumatori, prevede un processo abbastanza articolato per la quantificazione dei crediti effettivamente recuperabili.

A livello di stima, per quanto riguarda l'impatto sui soli clienti domestici, si può prevedere un aumento su base annua di circa due euro.

Per informazioni sugli oneri generali vedi anche l'articolo ["Verso la cd. socializzazione della morosità nel mercato dell'energia"](#).

(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Comunicato stampa del 14 febbraio 2018)

TAG: *fake news, energia, Consumatori, morosità, Diritto dei consumatori, Diritto dell'energia, pubblico,*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
